

CONVENZIONE PER L'AVVIO E LA GESTIONE DI UN GRUPPO DI SVILUPPO PRE-IMPRESA

tra

INNOVATION FACTORY S.C.A R.L., con sede in località Padriciano 99 – 34149 Trieste, codice fiscale/partita IVA n. 01103880322, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Gianfranco Paulatto (nel seguito "IF")

e

i signori

- nato il a residente a in codice fiscale
- nato il a residente a in codice fiscale

(nel seguito "RICHIEDENTI")

PREMESSO

- che IF ha per oggetto sociale, tra l'altro, la promozione e l'assistenza tecnica, economica e finanziaria per l'avvio di nuove imprese innovative, la realizzazione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria di nuove iniziative imprenditoriali, nonché l'attività di sviluppo precompetitivo di nuovi prodotti e/o processi propedeutica all'avvio di una nuova impresa;
- che i Richiedenti hanno sviluppato conoscenze originali potenzialmente utilizzabili per lo sviluppo applicativo, la realizzazione e la commercializzazione del seguente prodotto, processo o servizio innovativo (nel seguito "Prodotto"):
- che i Richiedenti intendono costituire un'impresa avente ad oggetto lo sviluppo applicativo, la realizzazione e la commercializzazione di tale Prodotto;
- che IF e i Richiedenti concordano che le attività oggetto della presente convenzione sono intese a costituire tale nuova impresa;
- che i Richiedenti si impegnano a richiedere le autorizzazioni alla costituzione di impresa eventualmente previste dai regolamenti vigenti dei loro Enti di appartenenza;
- che in data i Richiedenti hanno presentato proposta di adesione al programma di supporto alla creazione d'impresa di Innovation factory denominato SPIN-AREA;
- che in data i Richiedenti sono stati ammessi al programma di supporto alla creazione d'impresa di Innovation factory denominato SPIN-AREA;
- che con il presente accordo i Richiedenti e IF intendono regolare le modalità di collaborazione reciproca nell'ambito del suddetto Programma;

Premesso inoltre che, ai sensi della presente convenzione s'intende per

- a) “Prodotto”: prodotto, processo o servizio innovativo sul cui sfruttamento economico le Parti intendono basare l’impresa da costituire;
- b) “Gruppo di Sviluppo”: gruppo formato dai Richiedenti e dai soggetti referenti indicati da IF con comunicazione scritta. Obiettivo del GdS è svolgere le attività di sviluppo applicativo del Prodotto, valutarne la fattibilità tecnico-scientifica ed economica e individuarne le potenzialità di mercato, per costituire una nuova impresa avente ad oggetto la realizzazione e la commercializzazione del Prodotto;
- c) “Fattibilità”: studio svolto dal Gruppo di sviluppo al fine di definire se l’idea imprenditoriale può essere realizzata dal punto di vista tecnico e risulta conveniente dal punto di vista economico; al termine dell’attività lo studio dovrà essere redatto sotto forma di business-plan;
- d) “Programma di lavoro”: insieme di attività proposto dai Richiedenti ed accettato da IF all’atto dell’approvazione della richiesta di adesione, necessarie per pervenire alla fattibilità dell’idea imprenditoriale e che devono essere svolte nel periodo di vigenza del presente accordo;
- e) “Apporto”: risorse finanziarie, di beni materiali o immateriali, servizi o lavoro messe a disposizione dalle Parti in virtù della presente convenzione al fine di svolgere le attività previste;
- f) “Piano di spesa”: piano contenente gli apporti previsti dalle Parti;
- g) “Impresa”: impresa da costituirsi in forma societaria con la partecipazione delle Parti;
- h) “Risultati”: qualsiasi risultato, direttamente o indirettamente correlato al Prodotto, conseguito dal Gruppo di Sviluppo nel periodo di vigenza della presente convenzione per effetto delle attività svolte con gli Apporti dalle Parti.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1) Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Oggetto dell’accordo

Con il presente atto IF e i Richiedenti intendono costituire e per l’effetto costituiscono un Gruppo di Sviluppo (di seguito “GdS”) dei Prodotti che svolgerà il programma di lavoro finalizzato alla valutazione di fattibilità del progetto imprenditoriale con le risorse indicate nel piano di spesa in allegato 1.

Nel caso in cui la valutazione di fattibilità tecnico-scientifica ed economica sia positiva per entrambe le parti, le Parti si impegnano sin d’ora a costituire l’impresa per lo sfruttamento economico dei Prodotti stessi.

3) Apporti e impegni di IF

- a) IF mette a disposizione del GdS i seguenti locali attrezzati indicati nell'Allegato 2. (eventuale)
- b) IF mette a disposizione del GdS la propria struttura per l'assistenza allo sviluppo del progetto di costituzione della nuova impresa. In particolare, potrà rendere disponibili i seguenti tipi di servizi:
 - formazione economico-finanziaria e manageriale
 - formazione specialistica on-demand
 - assistenza di un coach d'impresa
 - assistenza per il reperimento di fonti di finanziamento.
- c) IF mette inoltre a disposizione del GdS servizi reali destinati allo sviluppo applicativo del Prodotto, alla tutela della proprietà intellettuale dei ritrovati, alle convalide tecnologiche e prestazionali, alle analisi e verifiche di mercato. Tali servizi, per un controvalore massimo che verrà stabilito da IF compatibilmente con il piano di spesa, verranno erogati a seguito di una valutazione di IF e saranno dalla stessa commissionati e pagati.

4) Apporti e impegni dei Richiedenti

- a) I Richiedenti conferiscono al GdS l'utilizzo in via esclusiva delle proprie conoscenze originali potenzialmente utilizzabili per lo sviluppo applicativo del Prodotto. In particolare, i Richiedenti mettono a disposizione del GdS le proprie conoscenze nei seguenti settori / campi di applicazione:
 - i)
- b) I Richiedenti si impegnano ad adoperarsi fattivamente per il raggiungimento degli obiettivi del GdS e a rispettare il programma di lavoro e il piano di spesa.
- c) I Richiedenti mettono a disposizione del GdS il proprio lavoro nei seguenti termini:
 - i) Sig.: responsabile
 - ii) Dott.: responsabile
- d) I Richiedenti conferiscono al GdS i seguenti materiali/strumentazioni/beni immateriali:
 - (1)
- e) I Richiedenti si impegnano a richiedere al proprio eventuale Ente di appartenenza l'autorizzazione all'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale necessari per lo sviluppo applicativo del Prodotto e per l'avvio dell'attività d'impresa che fossero di proprietà dell'Ente stesso.
- f) I Richiedenti si impegnano a collaborare con la struttura di assistenza di IF e a partecipare ai programmi formativi concordati.
- g) I Richiedenti si impegnano a comunicare tempestivamente a IF qualsiasi fatto o notizia che possano influire sulla possibilità di rispettare gli impegni di cui sopra

- h) Alla costituzione dell'Impresa, i Richiedenti si impegnano a garantire, attraverso apposite previsioni contenute nello statuto sociale o nei patti parasociali, almeno i seguenti diritti a IF:
- i) *Si conviene che la Società sia comunque dotata di collegio sindacale o di un revisore. La nomina del presidente del collegio sindacale ovvero del revisore deve avvenire con il parere positivo di IF.*
 - j) *la quota di partecipazione di titolarità di IF è postergata nella riduzione, totale o parziale, del capitale sociale per perdite, sicchè la quota verrà ridotta o annullata solo dopo che siano state interamente annullate tutte le altre quote di partecipazione; resta fermo il disposto dell'art. 2482 quater del C.C*
 - k) *IF potrà esercitare una opzione di vendita della partecipazione nella Società allo scadere del triennio dalla costituzione, nei confronti dei Richiedenti, o dei soggetti da loro indicati, ad un prezzo equivalente alla quota di possesso del patrimonio netto della Società, e comunque non inferiore agli apporti sostenuti in fase di preincubazione,, rivalutati secondo l'indice ISTAT*

5) Rendicontazione e contabilità

I Richiedenti si impegnano a fornire ad IF tutte le informazioni periodiche sullo svolgimento delle attività e sui risultati conseguiti utili alla valutazione delle azioni la cui responsabilità è in capo ad IF. In particolare, i Richiedenti manterranno una contabilità dei proprio apporti di cui all'art. 4 e trasmetteranno a IF una rendicontazione delle ore di lavoro prestate su base mensile.

IF manterrà una contabilità separata per il GdS nella quale registrerà i propri apporti per i servizi indicati all'art. 3 e gli apporti forniti dai Richiedenti indicati all'art. 4. Tali apporti verranno valutati secondo il criterio di costo, di cui dovrà essere fornita evidenza formale. A tal fine, l'attività prestata dai Richiedenti verrà valorizzata sulla base delle ore di lavoro complessivamente prestate dallo stesso e valorizzate come indicato nel piano di spesa allegato (all.1).

IF fornirà ai Richiedenti rendiconti periodici sulla gestione e quello conclusivo se questa si protrae per più di un anno; i Richiedenti avranno 30 giorni di tempo dal ricevimento del rendiconto per sollevare eventuali osservazioni, ovvero restituire il rendiconto firmato per accettazione.

6) Regime dei risultati

- a) IF e i Richiedenti saranno proprietari dei risultati raggiunti dal GdS in misura proporzionale ai rispettivi apporti – i servizi indicati all'art. 3 per IF e i conferimenti di cui all'art. 4, commi b), c) e d) per i Richiedenti - effettuati nel corso della collaborazione, come risultanti dalla contabilità separata di cui all'art. 5.
- b) Si conviene di attribuire al valore delle conoscenze apportate originariamente dai Richiedenti, di cui all'art. 4, comma a), un valore pari alla somma degli apporti di cui al comma precedente. Tale valore sarà aggiunto alla quota spettante ai Richiedenti, secondo le modalità di calcolo indicata al successivo punto c).
- c) Qualora, a seguito dell'attività del GdS, venga creata un'impresa basata sul Prodotto, la quota di partecipazione di IF al capitale di quest'ultima sarà proporzionale agli apporti di IF, calcolati secondo quanto previsto al precedente comma b: indicando con x gli apporti di

IF e con y quelli dei Richiedenti, la quota di partecipazione di IF sarà pari a $x/2(x+y)$; la quota di partecipazione dei Richiedenti sarà pari a $(x+2y)/2(x+y)$.

- d) Qualora la valutazione di fattibilità sia positiva, ma per fatti sopravvenuti riguardanti il Richiedente non venga creata un'impresa, i Richiedenti si impegnano, per un periodo di 2 anni dalla conclusione delle attività del GdS, a non costituire separatamente un'impresa basata sul Prodotto senza la formale autorizzazione di IF e nulla sarà dovuto dai Richiedenti ad IF per gli apporti sostenuti.
- e) Qualora la valutazione di fattibilità sia negativa per IF, i Richiedenti potranno costituire un'impresa autonomamente e nulla sarà dovuto dai Richiedenti ad IF per gli apporti sostenuti. IF avrà diritto alla restituzione dei beni strumentali acquistati. Su proposta del Richiedente, IF potrà valutare la cessione di questi beni ad un prezzo non inferiore al valore economico.
- f) In ogni caso, in virtù della comproprietà dei risultati di cui al punto a), qualora il prodotto venga ceduto a terzi a qualsiasi titolo, IF e i Richiedenti avranno diritto al ricavato sulla base delle quote determinate secondo le modalità sopra descritte.
- g) Le Parti si impegnano a conferire alla costituenda società tutti i beni materiali e immateriali che saranno generati nell'ambito del presente accordo e dei quali avessero la titolarità.

7) Utilizzo del logo

I Richiedenti dovranno attenersi all'obbligo di utilizzo del logo di Innovation Factory con la scritta "Progetto selezionato da Innovation Factory nell'ambito del programma Spin-AREA" in fase di diffusione e pubblicità, con particolare riferimento a pubblicazioni cartacee, sito web e qualsiasi occasione pubblica per tutto il periodo di durata del presente accordo e sue proroghe.

8) Clausola di riservatezza

Tutti i soggetti coinvolti nell'assistenza e valutazione dei progetti presentati saranno chiamati a garantire la piena riservatezza delle informazioni fornite dai Richiedenti. I progetti d'impresa rimarranno di proprietà dei Richiedenti.

9) Durata

Il presente accordo avrà valore per un periodo di ... mesi a partire dalla data di sottoscrizione e sarà prorogabile per accordo scritto tra le Parti fino alla durata massima complessiva di 3 anni.

10) Valutazione intermedia e recesso anticipato

A periodicità semestrale - e ogniqualvolta se ne presenti la necessità a seguito di eventi rilevanti - IF procederà ad una valutazione del business-plan; in caso di esito negativo della verifica, IF potrà recedere anticipatamente dal presente accordo, dandone comunicazione ai Richiedenti a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso, gli apporti effettuati nel periodo di vigenza del presente accordo resteranno a carico di ciascuna delle Parti.

In caso di recesso, IF avrà comunque diritto ai risultati fino ad allora raggiunti per la quota definita al punto 6.a., nonché alla restituzione dei beni strumentali acquistati. Su proposta del Richiedente, IF potrà valutare la cessione di questi beni ad un prezzo non inferiore al valore economico.

In caso di recesso, IF si impegna a non utilizzare le conoscenze / informazioni specifiche acquisite nell'ambito del presente accordo per iniziative analoghe.

11) Trattamento dei dati personali

Le Parti si obbligano a trattare i dati personali assunti nel corso dell'attuazione della presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima e in rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, i Richiedenti prendono atto che:

- a) il trattamento dei loro dati personali è finalizzato unicamente alla conclusione ed esecuzione della presente convenzione e all'adempimento delle obbligazioni dallo stesso previste e ad esso connesse;
- b) in relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avverrà con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) il conferimento di tali dati è necessario all'esecuzione del contratto, cosicché l'eventuale rifiuto o la revoca dell'autorizzazione al trattamento non ne permetteranno la prosecuzione;
- d) i suddetti dati potranno essere comunicati a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (ad esempio, IF potrà comunicare i dati ad eventuali soggetti pubblici finanziatori che, sulla base della normativa di riferimento, richiedano una rendicontazione analitica dei costi sostenuti); al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, alla cui direzione e controllo è soggetta IF, che potrà procedere ai trattamenti che perseguono le medesime finalità per i quali sono stati raccolti; ai soggetti che prestano attività di mentoring; a persone fisiche o giuridiche, enti associazioni od organismi che effettuino specifici servizi e/o prestazioni per conto o in favore di IF per finalità strettamente connesse, strumentali o funzionali all'attività svolta da IF. I medesimi dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi e/o di diffusione in nessun altro caso, salvo l'ipotesi di espresso consenso degli interessati. Potranno venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, relativamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
 - lavoratori dipendenti della Società
 - lavoratori interinali
 - collaboratori a progetto
 - consulenti
 - membri degli organi sociali e degli eventuali comitati tecnici / scientifici / finanziari attivati dalla Società;
- e) in ogni momento potranno esercitare nei confronti di IF i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, che per comodità si riproduce integralmente:

Art. 7 D.Lgs. n. 196/2003

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

f) titolare del trattamento dei dati personali è Innovation Factory Società Consortile a r.l., con sede presso AREA Science Park, Località Padriciano, 34149 Trieste, che ha designato quale responsabile del trattamento il Direttore dott. Fabrizio Rovatti, al quale potranno indirizzare le eventuali richieste avanzate nell'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo, in quanto responsabile del relativo riscontro. L'elenco aggiornato dei responsabili è reperibile nella sezione Privacy del sito www.innovationfactory.it.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Richiedenti prendono atto dell'informativa che precede e prestano, pertanto, il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei termini riportati, ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

12) Foro competente

Per la risoluzione di qualsiasi controversia concernente il presente accordo, le Parti convengono la competenza esclusiva del foro di Trieste.

Trieste,
I Richiedenti

Innovation Factory s.c.a.r.l.

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, c.c., si richiamano ed espressamente si sottoscrivono per approvazione le seguenti clausole:

Art. 6 – Regime dei risultati

Art. 10 – Valutazione intermedia e recesso anticipato

Trieste,

I Richiedenti

